DISTRETTO RURALE DI QUALITÀ
COLLI ESINI

COM UNE DI APIRO

PROVINCIA DI MACERATA
CAP 62021- Piazza Baldini 1- P.IVA 00311510432 Tel .0733-611131 FAX. 0733-611835 Pec:comune.apiro.mc@legalmail.it
Mail:info@comune.apiro.mc.it
AREA TECNICA

CAPITOLATO SPECIALE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE CHIOSCO-BAR ED IMPIANTI SPORTIVI-RICREATIVI IN VIALE TRIESTE

ART. 1: OGGETTO

Il Comune di Apiro affida in concessione la gestione del complesso ricreativo-sportivo sito in Viale Trieste, costituito da chiosco-bar con arredi interni, tettoia esterna, spogliatoi e relativi servizi (così come individuati nella planimetria allegato A) oltre al campo da tennis, campo per gioco delle bocce, piazzale polivalente, gradinate, camminamenti, parcheggio, spazi verdi attrezzati (così come individuati nella planimetria allegato B), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con scadenza al 31.12.2019, salvo proroga di un anno.

ART. 2: SERVIZI IN CONCESSIONE

I servizi oggetto della concessione sono:

- gestione chiosco-bar con arredi interni, attigua tettoia, magazzini, spogliatoi e bagno pubblico, per la vendita al dettaglio di generi di ristoro secondo le autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità;
- gestione del campo da tennis e della cangia per gioco di bocce;
- gestione, pulizia degli spogliatoi, bagno pubblico, degli impianti esterni (pista polivalente, parcheggio antistante il campo da tennis, gradinata, camminamenti, strada di accesso, parcheggi);

ART. 3: CARATTERE DELLA CONCESSIONE

A tutti gli effetti l'affidamento in concessione della gestione si qualifica quale servizio pubblico e non può essere abbandonata o sospesa, se non per validi motivi riconosciuti tali dalla Amministrazione Municipale e nel rispetto dell'art. 4. A tal fine il concessionario si obbliga a custodire e preservare da ogni danno quanto oggetto della presente concessione.

Il gestore si obbliga, inoltre, alla manutenzione ordinaria delle strutture oggetto della concessione, nonché alla rigorosa pulizia delle stesse comprese il bagno pubblico, gli spogliatoi e docce, le aree, camminamenti, individuate nella planimetria allegata con campitura gialla.

ART. 4: DURATA DELLA CONCESSIONE

L'affidamento in concessione decorre dalla stipula del contratto e scade al 31.12.2019, è prorogabile di un solo anno, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa richiesta formale, effettuata almeno 3 mesi prima della scadenza.

La richiesta di proroga dovrà essere formulata con istanza scritta.

Qualora per volontà dell'affidatario la gestione terminasse prima della scadenza stabilita, questi non può pretendere né ottenere rimborsi o sgravi di tassa o di canone, né indennizzi di qualsiasi natura.

ART. 5: CORRISPETTIVO

Per l'esecuzione dei servizi dati in concessione viene stabilito un canone derivante dal prezzo di aggiudicazione.

In caso di proroga dell'affidamento per un anno, dal 2^ anno il canone è soggetto ad aggiornamento annuale in base agli indici di variazione del costo della vita determinati dall'ISTAT, da valutarsi nel mese di dicembre di ogni anno.

Il versamento del canone dovrà essere versato entro il 15 del mese di settembre di ogni anno.

Il versamento effettuato oltre due mesi dalla data stabilita porta la decadenza e la perdita della cauzione.

ART. 6: ORARIO

L'orario di apertura deve essere conforme a quanto previsto dalle norme regionali e comunali e comunicato annualmente al responsabile del Servizio Commercio;

ART. 7: CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi previsti nel Bandi Gara, nel presente Capitolato Speciale e dell'offerta di gara, la ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Comune di Apiro pari al 30% dell'importo di aggiudicazione l'intera durata del contratto, svincolabile con espresso atto alla riconsegna dell'impianto a fine contratto;

ART. 8: PRESTAZIONI/ADEMPIMENTI DEL GESTORE

Il gestore:

- svolge il servizio di gestione del gioco delle bocce;
- effettua la pulizia della pista polifunzionale per gioco calcio a 5, pallavolo, pallamano, pattinaggio, camminamenti, gradinate, oltre a locali con spogliatoi con docce e bagni, per quanto attinente e conseguente alla somministrazione di bevande ed alimenti dal chiosco-bar; stesse.
- deve favorire e collaborare allo svolgimento di manifestazioni sportive, previamente autorizzate dal Comune;
- deve gestire il chiosco con personale idoneo e deve sottostare a tutte le prescrizioni dell'Autorità di P.S. che si riterrà di dovergli imporre ai sensi della legislazione vigente.
- deve lasciare a completa disposizione gli spogliatoi per lo svolgimento di attività sportive.
- deve curare la pulizia del bagno pubblico nonché degli spogliatoi, docce e wc;
- deve provvedere alla raccolta dei rifiuti su tutta l'area in concessione, compresa are verdi e gradinate, allo svuotamento dei relativi cestini con conferimento presso i punti di raccolta pubblici posti su Via Madonna della Figura;
- deve riservare al Comune di Apiro, nel limite massimo di 30 giornate annue, nel periodo dal 25 luglio al 25 agosto, l'utilizzo della pista polivalente, campo da tennis, campo da bocce, gradinate, camminamenti, bagno pubblico e spogliatoi per manifestazioni sportive, folcloristiche, culturali, promozionali, etcc, organizzate e/o patrocinate dal Comune di Apiro;
- si impegna a garantire la non coincidenza e sovrapposizione di proprie manifestazioni con quelle organizzate e/o patrocinate dal Comune di Apiro nel periodo sopra indicato;
- si impegna a tenere aperto il chiosco-bar e relativi servizi, in occasione delle manifestazioni organizzate dal Comune di Apiro;
- cura la manutenzione ordinaria e pulizia delle strutture affidate in concessione, provvedendo a dare immediata comunicazione scritta al Comune circa ogni evento dannoso, comunque ascrivibile a culpa in vigilando, che possa compromettere l'uso normale degli impianti.

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti alla gestione degli impianti: utenze luce, servizio idrico, riscaldamento relativi al chiosco bar e piazzale antistante.

Eventuali forniture idriche ed elettriche fornite a supporto delle manifestazioni patrocinate dal Comune, saranno computate e riconosciute dall'affidatario;

ART. 9: PRESTAZIONI/ADEMPIMENTI DEL COMUNE

Il Comune di Apiro si impegna, in casi eccezionali a far intervenire proprio personale, al fine di evitare fenomeni che possano arrecare danni alle strutture oggetto della gestione.

Sono a carico del Comune di Apiro la bolletta per illuminazione della pista polifunzionale e gioco di bocce, camminamenti, scalinata, giardino pubblico.

Resta a carico del Comune di Apiro la spesa per interventi di manutenzione straordinaria degli stabili e degli impianti;

ART. 10: TARIFFE

Al fine di consentire una effettiva qualificazione della gestione quale servizio pubblico, così come sancito dall'art. 3 della presente convenzione, l'affidatario si impegna a gestire il chiosco-bar-ristoro praticando rigorosamente prezzi di vendita contenuti al livello medio dei prezzi praticati negli altri bar del capoluogo di Apiro.

L'affidatario può consentire l'utilizzo del campo da tennis e del gioco bocce verso il pagamento di un corrispettivo, a carico degli utilizzatori, commisurato a tempo. Le tariffe applicate dovranno essere comunicate annualmente al Comune e dovranno essere comprese entro il seguente limite massimo:

a) campo da tennis € 5/ora in diurna e € 10/ora in notturna per partite in singolo, aumentabili del 30% per partite in doppio;
b) campo da bocce € 3/ora in diurna ed € 4/ora in notturna;

ART. 11: VIGILANZA

Il Comune si riserva la facoltà di vigilare sulla esatta esecuzione dei servizi svolti

ART. 12: PERSONALE

Al fine di assicurare l'espletamento del servizio, l'affidatario dovrà provvedervi con personale idoneo ed in regola con la normativa vigente in materia sanitaria, di contratti di lavoro relativi al settore nel quale opera, e di assicurazioni sociali e dovrà attenersi a quanto stabilito nel piano occupazionale presentato in sede di gara.

ART. 13: SUBAFFIDAMENTO

I servizi assunti non possono essere ceduti in sub cessione o sub affitto.

ART. 14: INFORTUNI E DANNI

L'affidatario risponde direttamente, ai sensi dell'art. 2051 del C.C. e delle altre norme di legge, dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore del medesimo da parte di società assicurative.

L’affidatario è tenuto a stipulare contratto di assicurazione da tutti i rischi per danni a persone/cose nonché per responsabilità civile nei confronti di terzi (R.C.T.) da qualsiasi causa determinati connessi alla presente concessione, per un massimale di garanzia non inferiore a € 4.000.000,00 complessivamente per sinistro, con limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali.
Copia della predetta polizza dovrà essere consegnata all’Amministrazione Comunale, per la relativa accettazione, prima della sottoscrizione della convenzione.

L’affidatario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto. Resta quindi l’unico e il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell’impianto compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o volontario e dai fruitori dell’impianto.

ART. 15: PENALITA`

Nel caso di infrazioni di lieve entità, quale il contegno poco riguardoso verso gli utenti, le assenze nelle ore di apertura degli impianti, la mancata pulizia e l’abbandono di residui di prodotti commercializzati dal chiosco negli spazi interni ed esterni adibiti al pubblico, ed ogni altra violazione agli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato, si applicherà all’affidatario una penale di Euro 250,00, con la sola formalità preliminare della contestazione degli addebiti.

Le infrazioni e le inadempienze più gravi, quali il percepimento doloso di tariffe non consentite, il rifiuto di presentarsi al Comune per ricevere ordini o comunicazioni ed altre simili infrazioni come l'abbandono della gestione, o reiterate infrazioni (per 2 volte in un anno) di cui al comma precedente potranno comportare, oltre al pagamento della penale in misura doppia, l'incameramento di 1/2 della cauzione definitiva di cui all’art. 7 e la decadenza dell'affidamento.

Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti.

Il pagamento della penale impartita avverrà mediante prelievo sulla cauzione;

ART. 16 : CONSEGNA E RICONSEGNA

La consegna dei locali ed impianti oggetto dell'affidamento in gestione, verrà effettuata previa redazione di specifico verbale di consegna dei beni, dopo la stipula del contratto.

La riconsegna dei locali a fine contratto, deve essere effettuata con redazione di specifico verbale;

ART. 17: CONTROVERSIE

Qualunque controversia relativa al presente affidamento in gestione ed agli obblighi da esso derivanti, che non sia possibile comporre in via amministrativa, verrà deferita al Tribunale di Macerata;

ART. 18: DOMICILIO FISCALE

Il gestore all'atto della stipulazione del contratto e per ogni suo effetto dovrà eleggere il domicilio nel Comune di Apiro indicandone il recapito.